

CIRCOLO

# Certificato di affiliazione



Ente nazionale con finalità assistenziale riconosciuto  
dal Ministero dell'Interno

(D.M. 559/C. 3206.12000.A.[101] del 29 febbraio 92)

Associazione di promozione sociale

Iscr. N. 77 Reg. Naz. Min. Lav. e Politiche Soc. (L.7-12-2000 n.383)

AKADEMIA DELLA SALUTE

## DENOMINAZIONE

QUARTO S. ELENA - VIA DANTE 155

## SEDE

CULTURA / ATTIVITÀ LUDICO MOTORIA / SPORTIVA / ASSISTENZA E VOLONTARIATO  
BENESSERE PSICO FISICO

## SETTORE

CONDIVIDENDO ED ACCETTANDO LE FINALITÀ PROPOSTE DALL'ENTE

È AFFILIATO AL C.S.E.N. PER L'ANNO ... 2014 - 2015



SERIAL NUMBER

2843

Il Presidente Nazionale

Francesco Proietto



12307

**CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE**

ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTO DA C.O.N.I.

www.csen.it - info@csen.it

*Certificato di Responsabilità Civile*

(SOCIETÀ - ASSOCIAZIONE - CIRCOLO)

Denominazione AKADEMIA DELLA SALUTECon sede in via VIA DAME 155 - QUARTU S.E. Prov. CAData affiliazione 21/4/2015 Decorrenza certificato dalle ore 24 del 7/4/2015 alle ore 24 del 6/4/2016*N.B. Indipendentemente dalla scadenza, la RCT non è più operante dal momento della mancata riaffiliazione della Società - Associazione - Circolo all'Ente.*

La operatività della Convenzione assicurativa n. M99000983/03 in favore della su indicata Società - Associazione - Circolo, a copertura della propria Responsabilità Civile per i danni subiti da terzi, compresi gli stessi iscritti per i fatti che fossero ascrivibili alla Responsabilità dei sodalizi medesimi e/o dei suoi Dirigenti, in conseguenza di:

- A. attività (sportive, ricreative, culturali, formative e associative in genere), gare, allenamenti e prove, manifestazioni, riunioni e corsi in genere, campi scuola o simil;
- B. proprietà e conduzioni di attrezzature, impianti sportivi e materiale necessario per lo svolgimento dell'attività sportiva e associativa in genere, escluse tribune, stadi, arene, cinodromi, velodromi e sferisteri;
- C. proprietà a conduzione dei locali dove hanno sede le varie strutture associative, nonché esercizio di spacci e bevande, purché aperti ai soli soci tesserati;
- D. conduzione e organizzazione di corsi di preparazione sportiva di ogni grado, purché svolti sotto controllo diretto di tecnici / allenatori tesserati o di Dirigenti della Società - Associazione - Circolo, nonché per tutte le attività che in aderenza a quanto indicato nelle schede di affiliazioni, promossi sotto l'egida del CSEN anche all'esterno dell'ambito fisico della Società - Associazione - Circolo.

**MASSIMALE**

L'Assicurazione vale per i risarcimenti (capitali, interessi e spese) fino alla concorrenza di:

€ 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) per ogni sinistro qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose o animali di loro proprietà.

**FRANCHIGIA**

La presente garanzia si intende prestata con franchigia fissa ed assoluta di € 500,00 (cinquecento/00) per sinistro limitatamente ai danni a cose.

Rilascio 7/4/2015

Il Comitato Periferico

(timbro e firma leggibile)



Il Presidente Nazionale

CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE  
Via Marconi, 7 - 07030 Montefranco (TR) - Sant'Elena  
Tel. 0444/39471  
C.F. 92186610226  
E mail: csen.cagliari@virgilio.it



Convenzione Fondiaria SAI di Mantova

**CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE**  
**ESTRATTO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE INTEGRATIVA INFORTUNI**

**TESSERAMENTO 2014/2015**

Premesso che la Spettabile Contraente ha in corso con la FONDIARIA - SAI SPA la Convenzione Infortuni di cui la polizza madre N° M29028107/04 con la quale si assicurano tutti gli iscritti CSEN contro gli infortuni, considerata l'opportunità di offrire agli iscritti stessi una copertura assicurativa integrativa e volontaria, secondo le due seguenti opzioni "A" o "B".  
La presente si intende prestata alle seguenti ulteriori garanzie:

**INTEGRATIVA "A"**

L'assicurazione è prestata nei riguardi di ciascun iscritto per i seguenti capitali:

- € 10,00.= (dieci/00) quale **DIARIA DA RICOVERO O PERIODO DI GESSATURA** secondo le modalità specificate nei successivi Art. 1 e 2.
- € 1.000,00.= (mille/00) **RIMBORSO SPESE SANITARIE SIA DA RICOVERO CHE DOMICILIARI O AMBULATORIALI** come indicato nell'allegato N° 2. Tale rimborso sarà soggetto ad una franchigia fissa di € 150,00 (centocinquanta/00).  
Il rimborso delle spese odontoiatriche sarà operativo limitatamente in favore di giovani di età non superiore ad anni 15 e non potrà superare il 50% della somma assicurata ferma restando la franchigia su indicata.

**INTEGRATIVA "B"**

L'assicurazione è prestata nei riguardi di ciascun iscritto per i seguenti capitali:

- € 25,00.= (venticinque/00) quale **DIARIA DA RICOVERO O PERIODO DI GESSATURA** secondo le modalità specificate nei successivi Art. 1 e 2.
- € 2.000,00.= (duemila/00) **RIMBORSO SPESE SANITARIE SIA DA RICOVERO CHE DOMICILIARI O AMBULATORIALI** come indicato nell'allegato N° 2. Tale rimborso sarà soggetto ad una franchigia fissa di € 150,00 (centocinquanta/00).  
Limitatamente alle spese di cura odontoiatriche la franchigia viene elevata a 200,00 (duecento/00) per infortunio.

### **Art. 1) – Diaria da ricovero per infortunio**

Fondiarìa – SAI S.p.A. corrisponde, in caso di ricovero per infortunio dell'assicurato in istituto di cura, un'indennità giornaliera per ciascun giorno di degenza. La durata massima è di 30 giorni per evento ed anno assicurativo. L'indennizzo per la diaria da ricovero per infortunio viene corrisposto a partire dal 6° giorno successivo a quello di inizio della degenza ospedaliera.

### **Art. 2) – Diaria gesso**

Se l'infortunio comporta l'immobilizzazione con gesso o altro materiale rigido e rimovibile solo mediante demolizione comprese le osteosintesi ed i fissatori esterni (escluse quindi le fasciature funzionali, collari, tutori e simili), applicati a titolo curativo per lesioni traumatiche, Fondiarìa – SAI S.p.A. corrisponde all'assicurato un'indennità giornaliera fino alla rimozione della gessatura e comunque per un periodo massimo di 30 giorni per evento ed anno assicurativo. Viene riconosciuta la diaria per gessatura, indipendentemente dal provvedimento terapeutico adottato, anche per la frattura del bacino, del femore, della colonna vertebrale o per la frattura completa della costola purchè radiologicamente accertate. Non verrà invece equiparata all'immobilizzazione con gesso o altro materiale, l'applicazione di presidi di contenimento delle fratture nasali. Per la frattura della costola verrà corrisposta l'indennità prevista in polizza per una durata forfetaria di 15 giorni. Se l'infortunio comporta sia il ricovero che la gessatura, l'indennità da gessatura verrà corrisposta a partire dal giorno di dimissione.

#### *Apparecchi immobilizzanti compresi nella garanzia*

- Apparecchi immobilizzanti in fibre di vetro (scotch-cast, dyna-cast), in materiale acrilico
- Bendaggi amicati
- Docce/valve gessate
- Bendaggio Desault
- Minerve (anche in cuoio)
- Apparecchio di trazione cranica (tipo Halo)
- Trazione/immobilizzazione dita (tipo Iselin).

#### *Tutori non equivalenti ad apparecchio gessato e quindi non compresi in garanzia*

- Bendaggi, apparecchi, busti, corsetti cosiddetti "semirigidi"
- Apparecchi toraco-brachiali non gessati ed amovibili
- Bendaggi elastici adesivi (tensoplast, etc)
- Ortesi in genere (app. di posizione come plantari etc.)
- Collari di Schantz, Camp, simili.

L'applicazione della ginocchiera Donjoy è compresa in garanzia limitatamente al primo periodo di assoluta immobilizzazione (che deve essere documentato con idonea certificazione medica) solo quando è stata documentata radiologicamente una frattura o una rottura completa di legamento del ginocchio.

L'applicazione della stecca di Zimmer è compresa in garanzia limitatamente al periodo di assoluta immobilizzazione (che deve essere documentato con idonea certificazione medica) solo quando è stata documentata radiologicamente una frattura.

L'indennizzo per la diaria gesso viene corrisposto a partire dal 6° giorno successivo a quello dell'inizio dell'immobilizzazione.

### Art. 3)

La durata della garanzia coinciderà con la validità della tessera CSEN secondo le modalità previste all'Art. 5 della polizza N° M29028107/00 relativa alle garanzie di base concesse automaticamente alla tessera stessa.

### Art. 4)

Le adesioni alla presente polizza integrativa, effettuate all'atto dell'iscrizione, verranno comunicate dalla Direzione Nazionale CSEN con elenchi nominativi progressivamente numerati ed inviati a mezzo fax o e-mail a FONDIARIA - SAI SPA Agenzia di Mantova e la copertura avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pervenimento di tali comunicazioni.

## DEFINIZIONI

**RICOVERO:** degenza in Istituto di cura che comporta almeno un pernottamento.  
**ISTITUTO DI CURA:** ospedale, clinica, casa di cura ed ogni altra struttura sanitaria di ricovero, dotati di attrezzature per il pernottamento di pazienti e per la terapia di stati patologici, mediante l'intervento di personale medico e paramedico abilitato.

## RIMBORSO SPESE SANITARIE DA RICOVERO

In caso di ricovero in Istituto di cura, la FONDIARIA – SAI SPA rimborsa, per ogni infortunio e nell'ambito della somma assicurata, le spese per:

- accertamenti diagnostici, effettuati durante il ricovero e, limitatamente alle strutture sanitarie pubbliche, anche quelli effettuati in situazioni di pronto soccorso senza successivo ricovero;
- onorari del chirurgo e di ogni altro componente l'equipe operatoria, diritti di sala operatoria, materiale di intervento;
- acquisto apparecchi pretesici e terapeutici applicati durante l'intervento chirurgico;
- assistenza medica e infermieristica, cure, trattamenti fisioterapici rieducativi, medicinali ed esami riguardanti il periodo di ricovero;
- rette di degenza;

- trasferimento dell'Assicurato con qualunque mezzo di trasporto in Istituto di cura o in ambulatorio, in Italia o all'estero, ed il ritorno, nonché il trasferimento da un Istituto di cura all'altro.

Il rimborso è effettuato a cura ultimata e previa presentazione di cartella clinica e di notule di spesa in originale oppure in copia nel caso sia intervenuto l'Ente di Assistenza Sanitaria Sociale con la prova della quota di concorso erogato dal predetto Ente.

### RIMBORSO SPESE SANITARIE DOMICILIARI O AMBULATORIALI

In caso di infortunio la FONDIARIA – SAI SPA rimborsa, nell'ambito della somma assicurata, le spese sostenute per le seguenti prestazioni sanitarie non effettuate durante il ricovero:

- accertamenti diagnostici;
  - visite mediche e specialistiche, consulti;
  - medicinali prescritti dal medico curante;
  - prestazioni infermieristiche;
  - cure mediche e trattamenti fisioterapici rieducativi;
  - cure termali, in base ad una diaria giornaliera onnicomprensiva pari al 3% della somma assicurata con la presente garanzia. La diaria è corrisposta nell'ambito della somma assicurata per ogni giorno di permanenza nella stazione termale e per un periodo massimo di 30 giorni per ogni anno assicurativo;
  - cure odontoiatriche;
  - acquisto di protesi odontoiatriche fino alla concorrenza di quattro volte l'importo previsto per identica voce di spesa dalla "Tariffa Minima Nazionale degli onorari per le prestazioni medico-chirurgiche approvata con DPR 28/12/1965 n. 1763".
- Sono escluse le spese per le protesi definite speciali dalla Tariffa stessa. Tuttavia le spese per protesi scheletriche in lega aurea o in lega diversa da quella prevista dalla Tariffa sono rimborsate alle condizioni stabilite per altre protesi scheletriche soggette ad indennizzo;
- acquisto di apparecchi protesici ortopedici sostitutivi di parti anatomiche e protesi oculari;
  - acquisto e noleggio di carrozzelle ortopediche.

Il rimborso è effettuato a cura ultimata e previa presentazione delle notule di spesa in originale.

Mantova, 01/09/14

LA SOCIETA'

**Unipol Sai**  
ASSICURAZIONI  
DIVISIONE SAI  
AGENTE GENERALE  
Assitecne di Romani D. e Gozzi C. snc  
Partita IVA 02231210200